

PRO SITO

PRO SITO

25/02/2008 La Stampa	4
Finanziaria 2008: ulteriore detrazione Ici per la prima casa	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	5
Benefici cancellati e multe a chi non rispetta i vincoli	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	6
In metropolitana sale il gradimento	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	8
Un «gratta e sosta» da 100 euro a testa	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	9
Le multe accelerano: +16% in un anno	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	11
Guerra di cifre sui dati in bilancio	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	12
La multa viaggia a 7.400 (euro) all'ora	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	14
Il «tesoro» dei piccoli Comuni	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	16
ANCI RISPONDE	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	18
Orientarsi fra il bilancio e le esigenze	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	19
Servizi finanziari, occorre un albo per i responsabili	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	20
La Pa raddoppia le previsioni sulle assunzioni	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	21
Mutui, tempi stretti per i rimborsi	

25/02/2008 ItaliaOggi Sette	22
L'accatastamento del fabbricato ex rurale	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	24
Per l'Ici recuperi «al buio»	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	25
L'abrogazione lascia in vita l'adempimento fino al 2007	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	26
Il Catasto si aggiorna insieme ai cittadini	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	28
Primi fondi entro venerdì ma le cifre restano tabù	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	29
Ipocatastali in proporzione	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	30
A rischio il blocco dei crediti	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	32
Con la delocalizzazione meno costi per il cittadino	
25/02/2008 Il Sole 24 Ore	34
Trecentomila cause pronte al trasloco dal centro alle regioni	

PRO SITO

22 articoli

Il quesito

Finanziaria 2008: ulteriore detrazione Ici per la prima casa

La Finanziaria 2008 prevede che, dall'Ici dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si detragga un "ulteriore" importo pari all'1,33 per mille della base imponibile (data dal valore catastale dell'immobile); la detrazione non può essere superiore a 200 euro e non opera per le abitazioni rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Nel testo finale ha prevalso questa scelta legata alla natura dell'abitazione, anziché quella di escludere la detrazione per chi superasse un dato reddito, come inizialmente previsto.

La nuova detrazione è "ulteriore" rispetto a quella ordinaria, già prevista dalla legge nella misura (minima) di 103,29 euro; misura che i Comuni hanno da tempo facoltà di elevare fino a 258,23 euro (anche solo per soggetti "in situazioni di particolare disagio economico-sociale", da individuarsi) e oltre, seppur con vincoli.

La Finanziaria 2007 era intervenuta sul concetto di abitazione principale (ai fini della detrazione Ici) disponendo che, per tale, si deve intendere, salvo prova contraria, quella dove si ha la residenza anagrafica; anche se, nella stessa normativa, era rimasta anche la (diversa) originaria definizione secondo cui, per abitazione principale, si intende quella in cui il contribuente (ed i suoi familiari) dimorano abitualmente.

Questa ulteriore detrazione è rapportata al periodo dell'anno in cui permane la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare viene adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi d'imposta, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Permangono le riduzioni (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Ha collaborato

PIER PAOLO BOSSO

Confedilizia

Le condizioni. Cinque anni di esercizio

Benefici cancellati e multe a chi non rispetta i vincoli

Il mancato rispetto della condizione di non prosecuzione dell'attività di impresa o di mantenimento del controllo per un quinquennio comporta: e la decadenza dal beneficio dell'esonero da tassazione; r il pagamento dell'imposta in misura ordinaria; t il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del Dlgs 4571/97, e cioè una sanzione pari al 30% dell'importo non versato; u il pagamento degli interessi di mora dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata. Il concetto della prosecuzione dell'attività di impresa per almeno un quinquennio è di difficile interpretazione, in quanto nella vita di un'impresa gli eventi straordinari sono all'ordine del giorno: ad esempio, un'azienda può essere composta di vari rami, e alcuni di essi possono essere cessati o ceduti; può essere conferita in società (ciò che, tra l'altro, è inevitabile che accada se i beneficiari del trasferimento siano più d'uno e se essi tutti vogliano proseguire l'attività d'impresa); può essere concessa in affitto eccetera. Sgombrando il campo dai casi di più facile soluzione, pare che la concessione in affitto dell'azienda oggetto di successione o donazione cagioni la decadenza dall'agevolazione, in quanto la legge fa riferimento non alla oggettiva continuazione dell'attività bensì alla prosecuzione da parte dei beneficiari del trasferimento (la legge afferma infatti che «Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa»). Se uno o più rami dell'azienda siano cessati o ceduti, ma il beneficiario del trasferimento gratuito continui a esercitare l'attività di impresa con i restanti rami dell'azienda avuta in successione o donazione, allora il beneficio fiscale rimane pro-quota, perché il requisito della continuazione non è venuto meno per quelli. Vi è poi il conferimento dell'azienda in società, che è il tema più importante per la sua frequenza: se, nell'ipotesi della donazione, può anche ipotizzarsi che il beneficiario del trasferimento sia uno solo e che egli continui l'attività imprenditoriale in forma individuale, spesso invece l'attività aziendale viene proseguita in forma societaria (vuoi perché l'unico beneficiario voglia svolgerla in questa forma, vuoi perché i beneficiari siano più di uno e sia inevitabile proseguire in forma societaria l'attività già esercitata dal donante o dal de cuius in forma di impresa individuale). Ebbene, una volta eseguito il conferimento in società dell'azienda donata o oggetto di successione mortis causa prima dei cinque anni dalla data della donazione o dell'apertura della successione, si verifica la decadenza dall'agevolazione per mancata prosecuzione dell'attività aziendale per almeno cinque anni dal trasferimento? Secondo l'Amministrazione finanziaria: a) non si ha decadenza dall'agevolazione qualora il beneficiario conferisca l'azienda in un'altra società («il conferimento, ai fini del mantenimento dell'agevolazione in parola, è assimilabile al proseguimento dell'esercizio dell'attività d'impresa»); b) la condizione della prosecuzione dell'attività d'impresa è da intendersi assolta nell'ipotesi in cui, prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione: e il beneficiario conferisca l'azienda in una società di persone, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta; r il beneficiario conferisca l'azienda in una società di capitali, purché le azioni o quote assegnategli consentano di conseguire o integrare il controllo (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria).

A livello locale. Le pagelle degli utenti

In metropolitana sale il gradimento

GENOVA ALL'AVANGUARDIA L'azienda comunale raccoglie un voto molto alto, grazie a un innovativo piano che misura l'efficienza erogata e quella percepita BUONI INDICATORI I passeggeri promuovono soprattutto comportamento del personale, regolarità delle corse e sicurezza contro i furti e le molestie

Morena Pivetti Sufficienza piena per gli autobus e i tram e 7+ per le metropolitane: nelle medie e grandi città gli utenti promuovono la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale. In particolare, il comportamento del personale, autisti e controllori, il costo di biglietti e abbonamenti e la sicurezza da molestie e furti. Anche i punteggi relativi a indicatori strutturali, come la frequenza dei passaggi alle fermate e la regolarità delle corse, sono in aumento, pur se sotto il sei, mentre continuano a essere sonoramente bocciati il comfort e la pulizia dei mezzi e l'affollamento delle vetture. Dopo un biennio di voti assai poco lusinghieri, nel 2006 la soddisfazione di chi si sposta con i mezzi pubblici ha fatto un balzo all'insù. Questo il trend emerso dagli ultimi dati disponibili dell'Isfort, l'Istituto di ricerche sui trasporti che dal 2000, con l'Osservatorio Audimob, monitora l'andamento della mobilità urbana e il livello di soddisfazione degli utenti. «Dopo un 2005 da archiviare come annus horribilis - conferma Carlo Carminucci, responsabile ricerca dell'Isfort - con punteggi di 5,88 per bus e tram e di 6,86 per il metrò, nel 2006 c'è stata una sorta di "colpo di reni" nella qualità percepita. Gli investimenti nel rinnovo delle flotte e la diffusione delle innovazioni sui mezzi hanno permesso di superare il momento critico». Molto rilevante lo scatto positivo delle metropolitane, per le quali la quota di molto soddisfatti (vedi il grafico) è quasi raddoppiata, toccando il 47 per cento. È presto, però, per dire se questo maggior gradimento sia un dato stabile: molto dipende, soprattutto nelle grandi città, dal traffico delle auto e dalle misure che gli enti locali adottano per favorire il trasporto collettivo: dalla creazione di nuove corsie preferenziali all'imposizione delle zone a traffico limitato, dai blocchi dei veicoli più inquinanti al pagamento di un ticket d'ingresso. Sono Comuni e Province a stabilire quantità e qualità dell'offerta di trasporto locale, con la stipula dei contratti di servizio con gli operatori pubblici e privati, e a controllarne il rispetto, anche con meccanismi di bonus/malus. È evidente, però, che nel caso di aziende di proprietà degli stessi enti locali - la quasi totalità di quelle che gestiscono le reti nelle aree urbane - le multe e i premi finiscono per tradursi in una partita di giro. Un caso a parte è costituito dalla città di Genova. Rispetto al 6,07 nazionale rilevato da Isfort, i «clienti» - così li chiama Hubert Guyot, il manager francese che il gruppo Transdev ha scelto come amministratore delegato di Amt quando ha comprato il 41% delle quote - dell'azienda di Genova hanno dato un voto più alto: 6,5. Nel contratto di servizio il Comune ha inserito un piano qualità innovativo, che per il 2008 vale 1,2 milioni di euro. In più o in meno, a seconda degli esiti della customer satisfaction: metà per la qualità erogata, metà per la qualità percepita, sulla quale l'Amministrazione compie proprie indagini campione. «Nel 2007, anno d'avvio, sul 50% dei criteri siamo andati pari, sull'altra metà - racconta Guyot - abbiamo incassato un bonus di 260mila euro. Redistribuito interamente ai dipendenti: il 20% dello stipendio dei manager è legato agli obiettivi di qualità, mentre agli autisti eroghiamo un premio una tantum». Ogni anno l'asticella viene alzata: sono gli stessi «clienti», con apposito sondaggio, a stabilire il peso dei diversi indicatori come puntualità, affidabilità, pulizia e affollamento. Anche a Roma il metrò piace assai più di bus e tram: il 68,7% degli utilizzatori si dichiara molto o abbastanza soddisfatto contro il 46,7% di chi si serve delle linee di superficie. È questo il gradimento registrato dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma, in un'indagine appena sfornata datata gennaio 2008. «Direi che l'andamento è statico - commenta Antonio Ranieri dell'Agenzia - non rileviamo peggioramenti, ma neppure miglioramenti». A Roma il 20% del servizio è

gestito da un operatore parzialmente privato, Tevere Tpl, mentre Trambus (bus e tram) e MetRo (metrò) sono in house, come Atac, l'Agenzia per la mobilità che controlla i gestori. Anche in questo caso, attraverso parametri che valgono 15 milioni aggiuntivi per Trambus (su 200 milioni circa) e 3 milioni (su 15) per Metro, si applica un meccanismo di bonus. Ma, mentre se Genova non centra l'obiettivo anche Transdev in quota parte incassa di meno, a Roma è sempre e comunque il Comune a dover far tornare i conti. La soddisfazione per i mezzi di trasporto nelle medie e grandi città. Valori in %

Qui Caserta

Un «gratta e sosta» da 100 euro a testa

LE VOCI Parcheggio in divieto o in seconda fila sono le principali violazioni ma è in forte crescita il semaforo rosso

Eleonora Della Ratta Caserta perde il primato di città più cara sul fronte delle multe e lascia il posto a Firenze. Si conferma comunque una delle città dove si continuano a pagare più contravvenzioni, subito dietro il capoluogo toscano. Nel 2006 i casertani hanno speso 96,7 euro a testa in multe, per un totale accertato di sanzioni di 7,68 milioni di euro. Cifre sempre alte nonostante un calo notevole, di quasi due milioni di euro, rispetto al 2005 quando l'importo da multe superava i 9 milioni e mezzo. Una cifra che comprende anche i residui degli anni precedenti e che non è stata completamente versata nelle casse del Comune: «A Caserta vengono fatte all'incirca tra le 43 e le 47mila multe all'anno - sottolinea l'assessore alla Mobilità Antonio Ciontoli - più o meno in media con le altre città italiane di pari dimensioni. Inoltre sono ben altre le cifre effettivamente incassate dal Comune a causa dei tanti insoluti». Ma ad abbassare i numeri è anche una diversa politica dell'amministrazione comunale: «Abbiamo coniugato prevenzione e soppressione, abbiamo puntato più sui controlli sul territorio, con particolare attenzione alla viabilità, e lasciato meno spazio alla rilevazione automatica - continua l'assessore Ciontoli». Che aggiunge: «il Comune di Caserta non fa cassa, la multa è sempre legata a un'infrazione ben precisa dei cittadini e per noi è lo strumento ultimo a cui ricorrere solo dopo un'intensa attività di prevenzione». Se due anni fa i casertani hanno pagato oltre 120 euro a testa soprattutto per colpa dei "gratta e sosta" scaduti, anche nel 2006 i parcheggi si confermano la prima causa di contravvenzione: «La maggior parte delle multe sono legate alla sosta selvaggia, soprattutto in seconda fila - spiega Luigi D'Urso, comandante della polizia municipale - e al mancato rispetto del semaforo rosso: una tendenza che si è confermata anche in questi ultimi mesi». Le multe inflitte sono legate soprattutto a parcheggi e divieti di sosta, dunque, ma anche ad altre infrazioni come l'eccesso di velocità e il mancato uso di cinture o casco, violazioni per le quali periodicamente vengono fatte mirate attività di controllo. Negli ultimi mesi sono stati potenziati i controlli sul fronte sicurezza, con 100 agenti sparsi sul territorio, mentre i parcheggi stanno subendo una riorganizzazione.

Codice della strada I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Le multe accelerano: +16% in un anno

Le sanzioni dei Comuni sfiorano quota 1,5 miliardi - A Firenze il conto pro capite più salato NELLE METROPOLI Milano cresce più di Roma e i 180 varchi elettronici dell'Ecopass inaugurato a inizio 2008 promettono di alzare ancora il gettito IL SORPASSO I verbali di Polizia municipale valgono ormai per i sindaci più dell'Ici applicata sulla prima casa scontata dalla Finanziaria

Hanno collaborato: Francesco Abiuso, Luigi Dell'Olio, Giuseppe Latour, Francesca Milano, Fabrizio Patti e Francesco Oggiano Gianni Trovati Due cifre, per dare l'idea: nel 2006 (ultimi consuntivi disponibili) i Comuni hanno accertato multe per quasi 1,5 miliardi (1.449 milioni, per essere precisi): in pratica, ogni titolare di una patente attiva in Italia si vede recapitare in un anno un conto medio di 40,6 euro. Aggiungendo le contravvenzioni elevate da Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza (237 milioni in tutto), il conto si alza a 47,3 euro. Rispetto al 2005, fotografato dall'indagine condotta l'anno scorso dal Sole-24 Ore (e confermata alla cifra qualche mese dopo dalla rilevazione Istat), l'aumento degli introiti che i Comuni raccolgono per strada è del 16 per cento. In cinque anni non è certo eccessivo parlare di impennata: +76,3 per cento. E volendo superare i tempi lunghi di elaborazione dei bilanci, e intuire la tendenza a oggi, è fin troppo facile prevedere ulteriori aumenti, alimentati dal moltiplicarsi degli occhi elettronici sui semafori e ai varchi delle zone a traffico limitato oppure dai parcheggi che si colorano di strisce blu. Risultato: la campagna elettorale si infiamma sull'abolizione dell'Ici per la prima casa, ma per i Comuni (o almeno per la metà abbondante di essi che stacca multe con più o meno vigore) la strada vale assai più dell'imposta sulle abitazioni, dimagrita dall'ultima Finanziaria. L'analisi è stata condotta assumendo come riferimento gli introiti accertati da ogni Comune. Così concepito, l'indicatore individua il livello di entrate su cui il Comune conta all'interno del proprio bilancio. A differenza di quanto avviene con le imposte, ovviamente, le sanzioni non colpiscono solo i residenti, ma il rapporto con la popolazione è indispensabile per misurare le somme accumulate sulla base della dimensione del Comune. Al di là dei tecnicismi, insomma, l'indicatore misura l'intensità dell'attività sanzionatoria di Polizia Municipale, autovelox e telecamere. E quest'anno la vetta è occupata da Firenze, che con un aumento del 7% rispetto a quanto accertato nel consuntivo 2005 (frutto anche dell'ingrossamento delle fila nell'esercito degli autovelox, avvenuto proprio nel 2006) porta a 117,1 euro per abitante il conto finale. «Va detto - spiega Tea Albini, assessore al Bilancio a Palazzo Vecchio - che ogni giorno raddoppiamo la popolazione, e la maggioranza delle multe riguardano i non residenti». Le multe partono soprattutto dalle telecamere ai varchi dell'ampia ztl e dai Foto Red installati ai semafori: «Che - ricorda Albini - hanno ridotto drasticamente i tanti incidenti legati al passaggio con il rosso». Anche nel 2007 e nel 2008, dunque, il livello resterà alto, alimentato dalle molte campagne condotte dal Comune per la sicurezza stradale: è di pochi giorni fa il bilancio dell'ultima, condotta dalla Polizia Municipale sull'uso di cinture di sicurezza e seggiolini per i bambini: 3.400 verifiche e 906 infrazioni. Tutto sommato gli automobilisti fiorentini si sono rivelati nell'occasione più disciplinati della media. Comincia a indietreggiare invece il Comune di Caserta, dove il primato registrato dodici mesi fa aveva provocato polemiche incandescenti. Nel 2006 (il dato è stato fornito direttamente dal Comune, perché il consuntivo non è ancora presente nell'anagrafica del Viminale) il conto è sceso del 20%, ma continuano le contestazioni per le vecchie multe (un nuovo arrivo di cartelle nelle prime settimane di quest'anno ha riaperto le dispute) e deve ancora risolversi il nodo della gestione dei parcheggi (si veda l'articolo qui sotto). Caserta occupa il secondo gradino del podio anche quando si misura la «operosità» della Polizia Municipale, con quasi 80mila euro di accertato per ogni vigile urbano (il rapporto è riferito a quelli stabili in organico). Il primato in questo settore spetta a Foggia, ma si spiega più con l'esiguità

delle forze in campo (solo 19 addetti, contro i 186 di Ravenna e i 156 di Reggio Emilia, che sono grandi come la città pugliese) che con la ricchezza dell'accertato (meno di 12 euro per abitante). Tra le grandi città, Roma batte ancora una volta Milano sia per valori assoluti sia per l'ammontare pro capite delle multe, anche se la forbice tra le due città si riduce. La Capitale è anche l'epicentro del fenomeno delle cartelle «mute», a rischio nullità perché prive dell'indicazione del responsabile del procedimento e sanate da un intervento in extremis nella legge di conversione del Dl milleproroghe. Le multe milanesi, comunque, crescono più di quelle romane (+30% contro il +12% della Capitale) e i 180 varchi dell'Ecopass avviato a inizio anno promettono di incrementare ulteriormente il bottino. La corsa, invece, è già iniziata a Crotone (+217%, partendo però da livelli bassissimi) e a Verona (+131%), alimentata soprattutto dalle Ztl. gianni.trovati@ilsole24ore.com

Foto: - Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su consuntivi 2006 dei Comuni Capitale da record Anche nel 2008 Roma primeggia come introiti da multe accertati (231,7 milioni, +13,2% rispetto al 2006). Un altro record della Capitale è stato quello del contenzioso, dovuto alle cartelle senza il nome del responsabile A Verona varchi insidiosi Vengono soprattutto dai varchi delle zone a traffico limitato le entrate da multe del Comune di Verona, che nel 2006 sono decollate (+131% sul 2005) e hanno portato a 63,1 euro il conto annuale per ogni cittadino Aosta, il bilancio nasce in strada Il valore pro capite delle multe registrato ad Aosta non spicca sul piano nazionale (33,7 euro all'anno) ma è una parte consistente del bilancio, anche perché nel capoluogo della Valée le tasse locali sono a livelli bassi Padova in retromarcia Padova è tra i pochi capoluoghi dell'Italia settentrionale ad arretrare rispetto al 2005 in fatto di multe accertate. Nel consuntivo 2006 il Comune ha messo a bilancio 2,75 milioni, cioè il 27% in meno rispetto a 12 mesi prima

Qui Bologna

Guerra di cifre sui dati in bilancio

PROSPETTIVE DIVISE Per l'opposizione il centrosinistra «fa cassa» ai danni degli automobilisti La Giunta ribatte: «recuperiamo il pregresso»

Marco Ratti Il Comune di Bologna incassa sempre di più dalle multe. Anzi, no, sono in diminuzione. I risultati, in termini di minor traffico, incidenti e inquinamento, sono di tutto rispetto. No, c'è ancora molto da fare. A palazzo d'Accursio, sulle multe è guerra di cifre. Ma una cosa è certa: la città emiliana è nella top ten dei capoluoghi italiani quanto a multe per abitante (quasi 70 euro nel 2006). E la situazione è destinata a proseguire per tre o quattro anni. Nel bilancio 2008, spiega l'assessore a Mobilità e lavori pubblici Maurizio Zamboni, sono previste entrate da multe fatte nel corso dell'anno per 30 milioni di euro, contro i 32 milioni del 2007. A ciò va aggiunto il recupero di sanzioni pregresse, che nel 2008 dovrebbe essere di circa 10 milioni (5-6 l'anno scorso). Due milioni in meno da nuove multe, dunque, anche se l'incasso totale arriverà a 40 milioni (due o tre in più rispetto a dodici mesi prima). «Frutto - sintetizza Zamboni - di una sorta di lotta all'evasione contro le sanzioni non pagate». Ma esiste un'altra versione dei fatti. Galeazzo Bignami, consigliere di An e presidente della commissione Bilancio, non sta nella pelle quando sente le cifre. «Ci vedo la malafede - dice - perché non si possono paragonare pere con mele». Il suo ragionamento è: se si confronta il bilancio di previsione 2007 con quello 2008, l'aumento è di ben 7 milioni, mentre i dati dell'assessore affiancherebbero il consuntivo dell'anno scorso con le ultime previsioni, fatte in modo prudentiale. Secondo Bignami, le entrate per multe sono raddoppiate negli ultimi quattro anni e la domanda è questa: «Gli strumenti sanzionatori installati, come telecamere e autovelox, sono stati introdotti per combattere comportamenti non virtuosi o solo per fare cassa?». E la risposta si troverebbe nel bilancio comunale, «dove non c'è un centesimo destinato all'educazione stradale nelle scuole o nei locali notturni». Zamboni, da parte sua, sottolinea i risultati raggiunti. Tra il 2004 e il 2007 il numero di accessi automobilistici al centro storico è diminuito del 25%, pari a 5 milioni di macchine l'anno. Per quanto riguarda l'inquinamento, si limita a un esempio: in alcune strade il benzene è passato da 15 microgrammi per metro cubo a neppure 9. Infine, nello stesso arco di tempo, gli incidenti con morti o feriti sono calati del 19% nel centro storico. Anche l'ambiente, visto dall'opposizione, cambia colore: per Bignami i risultati «non sono significativi, visto che il traffico privato pesa sull'inquinamento cittadino solo per il 13%».

Villanova Biellese. Nel 2006 record di accertamenti per abitante

La multa viaggia a 7.400 (euro) all'ora

LA STRADA D'ORO È lungo cinque chilometri il tratto della statale 230 che attraversa il Paese, un rettilineo distante dai centri abitati

di Rosalba Reggio Come guadagnare 7.400 euro all'ora? Il comune di Villanova Biellese l'ha scoperto da tempo. Basta avere 4 o 5 chilometri di strada statale - la 230 in questo caso -, aver investito circa 15 mila euro in un apparecchio per il controllo della velocità - il velomatic 512 per esempio -, avere un vigile - seppur in condivisione con un altro comune - disponibile ad appostarsi sul tratto di strada due volte al mese per un paio d'ore e, soprattutto, poter contare su un limite di 70 chilometri orari su un tratto di statale rettilineo, piuttosto largo e che non attraversa centri abitati. Una formula magica che nel 2006 ha portato, per il piccolo comune del biellese, accertamenti per contravvenzioni da codice della strada superiori a 350 mila euro. Un reddito ben più consistente delle entrate canoniche dell'amministrazione comunale pari, nello stesso anno, a "solo" 68 mila euro di imposte per un totale entrate tributarie di circa 82.500 euro. Le multe da autovelox valgono, dunque, ben 2 mila euro per abitante (il comune ne contava 177 nel 2006). Questo dibattito tesoretto potrebbe, però, avere le ore contate. «Il 2008 ha già registrato un vertiginoso calo degli accertamenti - spiega Fabrizio Demelas, segretario comunale di Villanova Biellese -, infatti l'amministrazione sta correndo ai ripari con drastici e dolorosi tagli sul bilancio». Gli automobilisti hanno dunque imparato a rispettare i limiti di velocità? Non secondo Michele Lacagnina, vigile di Villanova Biellese. «Con le nuove regole il controllo della velocità va segnalato anche in prossimità dell'apparecchio di rilevazione, quindi oggi a prendere la contravvenzione sono solo i più distratti o quelli che guidano parlando al cellulare». Oltrepassare il limite di velocità sul tratto di Villanova, però, è un errore in cui si può cadere con facilità vista la larghezza della strada, la sua scorrevolezza (chi scrive l'ha percorsa più volte dalle 10,30 del mattino alle 7 di sera), la buona visibilità in assenza di pioggia, nebbia e condizioni metereologiche avverse e la mancanza di centri abitati (la strada attraversa soprattutto risaie e cascate). «Il limite di 70 chilometri orari su quel tratto di strada è illogico -», spiega l'avvocato Massimo Tucci, legale rappresentante di un automobilista che ha presentato ricorso al comune di Villanova -, in più le modalità della contravvenzione del mio assistito davano più l'idea di un atto di repressione più che di prevenzione». La reazione degli automobilisti al sensibile aumento delle contravvenzioni è stata forte. «L'utente della strada si è sentito vittima di una vera e propria trappola», spiega il coordinatore dei giudici di pace di Biella, Francesco Sapienza, che ha accolto diversi ricorsi dei cittadini. «Alcuni comuni hanno esagerato con le contravvenzioni ritenendo che parte delle entrate andasse coperta da tributi da codice della strada e dando luogo a una sorta di tassa occulta». A protestare non sono stati però solo gli automobilisti "immortalati" dall'occhio elettronico di Villanova. In comuni limitrofi numerosi cittadini hanno dato vita al "Comitato multe di Gaglianico e Salussola". Al centro delle polemiche, in questo caso, due rilevatori semaforici. «Il nostro comitato - spiega il presidente Marco Zanolini - ha già presentato 3100 ricorsi. Nelle 200 udienze che si sono già tenute abbiamo registrato l'85/90 per cento di accoglienza dei ricorsi. La nostra battaglia si è concentrata su due evidenti irregolarità: la mancanza di una determina comunale che autorizzasse l'utilizzo di uno dei tre rilevatori e l'esternalizzazione della notifica presso società private». Ma sono tanti, nel Paese, i comitati degli automobilisti che possono cantare vittoria grazie alla decisione dei giudici di pace. No Gabelle di Pomarance, in provincia di Pisa, ha registrato più di 200 accoglimenti su altrettanti ricorsi già arrivati in aula e quelli in attesa di dibattimento sono oltre mille. Una grande soddisfazione per i cittadini indebitamente colpiti, a patto, però, che il cahiers de

doléance degli automobilisti multati non diventi un alibi per non rispettare il codice della strada a danno della sicurezza di tutti. rosalba.reggio@ilsole24ore.com

Foto: Il comune di Villanova Biellese

I NUMERI

1.500 Gli accertamenti Nel 2006 Villanova Biellese ha accertato circa 1.500 contravvenzioni con soli 24 appostamenti di circa due ore 357mila euro Il totale Si tratta del valore totale degli accertamenti del 2006. Il dato rimane stabile nel 2007 ma registra un forte calo nei primi due mesi del 2008

Codice della strada I CENTRI MINORI

Il «tesoro» dei piccoli Comuni

Le contravvenzioni danno ossigeno ai conti e limitano gli effetti dei tagli

Un tratto di statale, meglio rettilineo. E un autovelox, meglio non troppo visibile. Se conta su questi due strumenti, un piccolo Comune può dire addio ai problemi di bilancio, e seguire con distaccata sufficienza tutte le polemiche sui tagli di risorse. Il suo bilancio canta, e tocca vette che nessun assessore mago dei conti riuscirebbe a raggiungere per altra via. Il boom degli introiti da multe abita soprattutto nei paesi più piccoli, dove la passione per le contravvenzioni è ormai diffusissima. Nel 2006, a giudicare dai bilanci, i vigili hanno messo mano al blocchetto delle contravvenzioni in 4.602 Comuni (il 56,8% del totale). Santa Luce, il Comune toscano (1.551 abitanti in provincia di Pisa) che l'anno scorso sveltava tra i castigatori di automobilisti (con 1.103 euro di accertamenti per abitante) sembra aver innestato la retromarcia (nel 2006 l'autovelox ha rallentato del 52%, e il conto si è fermato a "soli" 522 euro), ma anche mantenendo i ritmi dell'anno prima non sarebbe riuscito nemmeno a salire sul podio. A Villanova Biellese, che di abitanti ne ha solo 177 (si veda la storia raccontata qui sotto), con le multe hanno quadruplicato il bilancio: 357mila euro su 580mila arrivano dalla Polizia municipale, un tesoro cinque volte più grande di quello assicurato dalle imposte locali. Che, infatti, sono al livello minimo, e non hanno nulla da invidiare a quelle applicate nelle ricche Regioni autonome: a Villanova lo Statuto speciale è garantito dall'autovelox. A San Giovanni Lipioni (261 anime in Provincia di Chieti) e Comabbio (1.061; Varese), invece, pensano che due gambe funzionino meglio di una, e al Fisco non rinunciano. A San Giovanni e dintorni sulla Trignina, cioè la statale 650 che dall'appennino abruzzese scende alla costa, la polemica sulla ribattezzata «strada degli autovelox» (ma prima, non va dimenticato, era una delle tante «strade della morte», teatro di incidenti che i rilevatori di velocità hanno ridotto) e sugli apparecchi «imboscati» ha invaso i giornali locali e ha esasperato gli animi. Al punto che la scorsa estate, quando gli incendi (dolosi) si sono diffusi in zona, è comparsa anche qualche scritta inquietante («se non togliete gli autovelox il fuoco non si fermerà»). Gli autovelox, comunque, continuano a esserci, accompagnati però in genere dalle pattuglie. La statale del lago di Monate, nel Varesotto, è invece la macchina da soldi che proietta al terzo posto della graduatoria Comabbio (e al quinto Travedona-Monate, pochi chilometri dopo). Lì gli autovelox sono più di uno, qualcuno è nascosto tra gli alberi, in passato hanno dato vita addirittura a interrogazioni parlamentari e non sbagliano un colpo: c'è chi racconta di essersi visto recapitare multe scattate a due minuti di distanza fra loro, mentre sono finiti sui giornali locali i casi di automobilisti che hanno ricevuto mitragliate di multe in pochi giorni. Uno di loro, un viaggiatore di commercio, è stato pizzicato tre volte in tre giorni (450 euro). Pagata la prima multa, ha fatto due ricorsi (fotocopia) per le altre, e se n'è visto accogliere solo uno. Perché la pioggia di contenziosi, e il diverso orientamento espresso dai giudici di pace, sono uno dei corollari immancabili di queste storie di (eccessi di) velocità. L'altro è quello sull'utilizzo della ricchezza che piove nelle casse dei Comuni. E che per il 50%, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, dovrebbe essere impiegata per il miglioramento della circolazione delle strade, il potenziamento della segnaletica e la fornitura di mezzi tecnici per i servizi di polizia stradale. Intenti lodevoli, che quando vengono realizzati chiudono un circolo virtuoso che previene i rischi per gli automobilisti prima multando i più "disinvolti" e poi facendo viaggiare tutti in condizioni migliori. Ma a vigilare su questo vincolo di destinazione, nei fatti, non c'è nessuno, e il tutto è rimandato alla buona volontà dei singoli amministratori. G.Tr. A pagina 22 Dal ministero dell'Interno la circolare che fissa le norme per la taratura dei misuratori di velocità

Foto: Occhio elettronico. Lo scorso anno Santa Luce guidava la classifica

SPECIALE ONLINE

L'ELENCO COMPLETO

Da mercoledì i dati Comune per Comune

www.ilsole24ore.com Sul sito del Sole-24 Ore da mercoledì 27 la mappa completa con gli importi delle multe in tutti i Comuni italiani

LO SCORSO ANNO

La prima inchiesta sui proventi delle multe negli 8.103 Comuni italiani è stata pubblicata sul Sole-24 Ore del 19 febbraio 2007. L'indagine, condotta sui consuntivi 2005, aveva calcolato 1,25 miliardi di euro di introiti. Al primo posto in termini di incassi per abitante si era piazzato Santa Luce (Pi) con 1.103 euro, e tra i capoluoghi Caserta (120,4 euro).

ANCI RISPONDE

Anche i sindaci comunicano online i nuovi rapporti di lavoro

Emilia Greco Sta per concludersi il periodo transitorio durante il quale i datori di lavoro, sia pubblici che privati, possono discrezionalmente ricorrere alla modulistica cartacea per trasmettere, ai servizi competenti, le comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro da essi instaurati. Dal prossimo primo marzo si dovranno adottare le nuove modalità on line previste dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007, entrato in vigore lo scorso 11 gennaio 2008 e siglato unitamente dal ministro del Lavoro e dal ministro per le Riforme della Pa, Luigi Nicolais. Anche gli Enti Locali saranno tenuti, a decorrere dal mese di marzo, ad avvalersi delle nuove modalità telematiche per comunicare i dati relativi alle assunzioni, alle cessazioni, alle proroghe, alle trasformazioni dei rapporti di lavoro da essi attivati sia nella forma di contratti di lavoro subordinato che sotto forma di lavoro autonomo nella tipologia delle collaborazioni coordinate e continuative. Con ciò si cercherà di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del «Sistema Informativo Lavoro» su tutto il territorio nazionale, come stabilito espressamente dall'articolo 2 comma 1 dello stesso decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007.

Dimissioni La nuova disciplina delle dimissioni prevista dalla legge 188/2007 e quindi l'obbligo di formalizzare le dimissioni sui formulari ministeriali, va applicata anche ai dipendenti degli enti locali? La nuova disciplina delle dimissioni prevista dalla legge 188/2007 che, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» dell'8 novembre 2007, è in vigore dal 23 novembre 2007, dovrà essere applicata anche ai dipendenti degli enti locali. La modulistica relativa realizzata secondo direttive definite con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, riporta un Codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno una validità di quindici giorni dalla rispettiva data di emissione.

Incarichi esterni Nel 2008 verranno liquidati e pagati corrispettivi per incarichi dati negli anni precedenti. Occorre pubblicare sul sito Web l'elenco dei pagamenti effettuati nel 2008, anche se gli atti di conferimento sono relativi ad anni precedenti? Per gli incarichi conferiti dal 2008 è sufficiente l'indicazione del numero e data dell'atto, se nel sito è possibile accedere da altro menù a ricerca atti, o in questo elenco è necessario consentire la visualizzazione dell'atto di conferimento? In merito al quesito posto si ritiene che le previsioni di cui al comma 54, articolo 3 della legge n. 244/2007 si applicano ai provvedimenti di affidamento di incarichi esterni adottati a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione sul web, considerando anche la rilevanza delle sanzioni derivanti dalla violazione del disposto di cui al citato comma 54, si raccomanda la massima chiarezza e consultabilità delle informazioni e dunque, a parere di chi scrive, sarebbe opportuno consentire la visualizzazione dell'atto di conferimento in maniera immediata.

Mobilità La preventiva attivazione delle procedure di mobilità costituisce atto dovuto anche nel caso di concorsi per la copertura di posti dirigenziali? È possibile esperire apposita selezione a fronte delle domande di mobilità, concludendo la stessa con l'immissione in ruolo ovvero con provvedimento di diniego in caso di non superamento della prova selettiva? È tuttora vigente il comma 2-bis, articolo 30 del Dlgs 165/2001 il quale prevede che le amministrazioni, prima di espletare le procedure concorsuali pubbliche per la copertura di posti vacanti, anche di profilo dirigenziale, attivino le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, se

sarà stato avviato un dirigente proveniente da altra amministrazione, all'immissione in ruolo del predetto. Non è previsto che possa essere esperita selezione a fronte dell'assegnazione di dirigente, sorgendo un obbligo di assunzione per l'ente ricevente che non avrebbe alcuna possibilità di valutazione soggettiva, a meno che non si dia, prima di avviare la mobilità in parola, nel pieno esercizio della propria autonomia, una norma regolamentare specifica prevedente la possibilità di valutare in modo formale, coloro che presentano domanda di mobilità, in modo particolare se interessati a ricoprire un ruolo dirigenziale. In questo caso, prima di indire il concorso, si suggerisce di esplicitare che l'ente si è dato la predetta norma per l'esperimento di selezione, anche per gli avviati in mobilità, cui potrà seguire o l'immissione in ruolo o provvedimento di diniego, in caso di valutazione non positiva dell'aspirante. «Il Sole-24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole-24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «ancirisponde@ancitel.it».

IN LIBRERIA ENTI LOCALI

Orientarsi fra il bilancio e le esigenze

Arturo Bianco (a cura di) La manovra finanziaria 2008 e gli Enti locali Ed. Anci Servizi, 2008, pagg. 185 Prezzo: € 30 - Ancora una volta la legge finanziaria 2008 è densa di disposizioni di notevole rilievo per gli enti locali. Basti pensare alle nuove regole sul patto di stabilità che danno ai Comuni maggiori occasioni di flessibilità, alle riduzioni dell'Ici sulla prima casa, alle norme in tema di personale che sono contemporaneamente di restrizione e di conferma, alle misure di parziale contenimento dei costi della politica, alla razionalizzazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali. Norme che, in molte parti, sono di lettura assai difficile. Un concreto aiuto alla attività degli amministratori, dei segretari e dei dirigenti arriva dal volume della collana editoriale dell'Anci, curato da Arturo Bianco. Il volume, oltre all'inquadramento, si caratterizza infatti per la illustrazione delle norme e per le prime indicazioni operative offerte dagli esperti dell'Associazione dei Comuni.

ANALISI

Servizi finanziari, occorre un albo per i responsabili

SENZA GARANZIE Sono i protagonisti della gestione ma non hanno requisiti d'ingresso e tutele di indipendenza

I controlli negli enti locali hanno un protagonista sottovalutato nel quadro di riforma che sta delineandosi: il responsabile dei servizi finanziari. Un ruolo chiave, che permette al ragioniere di essere l'unico, con il parere di regolarità contabile o l'attestazione di copertura finanziaria, a vedere quanto accade nell'ente, con buona pace degli altri controlli, quale quello di gestione o quello - stravagante - definito come strategico. È l'unico controllo che, insieme a quello dell'organo di revisione, è presente in tutti gli enti, dal Comune sperduto di 50 abitanti al capoluogo di regione. Il Tuel lo ha lasciato solo, dopo che il segretario comunale ha perso la prerogativa del visto di legittimità, a tutelare come soggetto super partes la regolarità amministrativa e contabile degli atti. Eppure, ai tempi del visto di legittimità, il segretario comunale era giuridicamente tutelato. Dipendente del ministero dell'Interno, e quindi di fatto inamovibile, figura apicale per eccellenza, addirittura vertice della struttura organizzativa. Il responsabile finanziario, oggi, ha un ruolo - e quindi responsabilità - superiori a quelle del segretario di una volta, eppure può essere serenamente rimosso se, facendo scrupolosamente il suo dovere, dà fastidio al navigatore. Questo è accaduto, pochi anni fa, in un Comune capoluogo che di recente - ma con grave ritardo - è salito agli onori delle cronache. E purtroppo non si tratta di un caso isolato: succede, silenziosamente, quando gli amministratori non hanno l'intelligenza di comprendere che quel bastian contrario non lavora contro di loro, e comunque è al servizio della città, e tutela l'interesse generale. Oggi il responsabile finanziario non è messo in condizione di svolgere serenamente le proprie funzioni. E non possiamo immaginarci una riforma dei controlli che prescinda dalla corretta definizione di questo ruolo, che deve diventare sempre più simile a quella figura che, a livello nazionale, è il ragioniere generale dello Stato. Tutto ciò richiede una modifica dell'articolo 153 del Tuel, almeno per quel che riguarda il comma 1, che attribuisce eccessiva discrezionalità al singolo ente locale in termini di collocazione gerarchica del servizio finanziario e che nulla dice sulla qualificazione professionale del suo responsabile. Il responsabile dei servizi finanziari deve essere una figura apicale. Oggi in alcuni enti, anche capoluoghi e province, si trova subordinato ad altre figure. Anche la sua qualificazione professionale deve essere definita. È possibile che la scelta dei requisiti, per chi esercita un controllo di interesse generale come quello di regolarità contabile e amministrativa, possa spettare al singolo ente? Il ruolo e la sua frequenza giustifica ampiamente l'istituzione di un apposito albo, con conseguenti garanzie (per i cittadini) di competenza dei responsabili ed obblighi (per loro) di idoneità e aggiornamento. Sia pure prerogativa del sindaco la scelta del soggetto (non è così in Francia, ad esempio, dove spetta al Governo), ma, almeno, sia individuato in un elenco di professionisti riconosciuti come tali, e non attraverso un incarico «fiduciario» che può portare a preferire un improvvisato laureato in filosofia a chi ha titoli ed esperienza nel settore. Creare un albo significherebbe anche dare visibilità a chi vuole svolgere questa professione. Non avrebbe una funzione corporativa, quindi, ma servirebbe a creare un mercato di professionisti. Mi è rimasto molto impresso quanto mi disse un responsabile finanziario di un comune inglese: «Se cedendo alle pressioni lasciassi andare in crisi il mio ente, non solo verrei licenziato, ma non troverei più un Comune disposto ad assumermi». In Italia oggi le cose vanno in modo molto diverso, ma dobbiamo lavorare perché anche da noi una frase del genere non suoni ridicola. di Stefano Pozzoli

Pubblico impiego. Enti locali in testa

La Pa raddoppia le previsioni sulle assunzioni

Francesco Siaci I vincoli di bilancio non sono bastati ad arginare la domanda di nuovo personale da parte delle amministrazioni pubbliche. Nell'ultimo anno le richieste da parte di enti locali, ministeri, enti pubblici non economici, aziende sanitarie e università sono raddoppiate, passando dai 6.597 nuovi profili richiesti nel 2006, ai 12.030 del 2007, con un aumento dell'82% (erano 9mila nel 2004 e 8mila nel 2005). A determinare la crescita è stato soprattutto il comparto enti locali, passato dalle 2.675 domande del 2006 alle 5.430 (+103%) del 2007, con una significativa inversione di tendenza a favore delle qualifiche medio-alte rispetto a quelle basse prima dominanti. Il profilo complessivamente più ricercato è quello amministrativo (51,3%), seguito da quello tecnico (24,1%), e operativo (19,6%). Languono invece gli informatici (4,6%) e gli addetti alla comunicazione (0,4). I dirigenti complessivamente richiesti sono 1.692, di cui 1.018 soltanto nel settore sanitario (pari al 38% delle richieste dell'intero comparto). I dati emergono da uno studio del Formez commissionato dal dipartimento della Funzione pubblica che raccoglie tutte le richieste di nuove assunzioni comunicate (ex articolo 34-bis del Testo unico sul pubblico impiego) a Palazzo Vidoni, affinché verifichi la possibilità di soddisfare la domanda tramite mobilità interna. La ricerca fotografa i desiderata alla fine del 2007 delle amministrazioni riguardo a professionalità inquadramenti, permettendo di tracciare il quadro di quello che accadrà quest'anno. Il 68,7% delle richieste di assunzione provengono dalle autonomie. La maggior parte dei 3.592 concorsi programmati dagli enti nell'anno passato si svolgeranno quindi nelle amministrazioni locali. L'analisi conferma anche una maggiore reattività del Nord, che da solo esprime il 67% delle richieste di personale. Nella classifica delle regioni la più dinamica è il Veneto (22,8%), seguita da Lombardia (21,8%) e Piemonte (13,2%); fra le città, Milano strappa il primato con 253 persone, a seguire Torino (209) e Padova (164). Per quanto riguarda i profili, le autonomie privilegiano quello amministrativo (30,4%) anche se in calo rispetto alla rilevazione precedente (35,8%). Al secondo posto si piazzano i tecnici (21,6%), e dietro a pari merito «operativi» e polizia municipale (rispettivamente 19,6% e 19,5%). Le nuove professionalità - comunicazione e informatica -, con un 2,7% rimangono in linea con il 2004 e 2005. Sale, invece, il livello di inquadramento richiesto, con un sorpasso netto del livello C (53,5%) rispetto all'area B (21,4) prevalente lo scorso anno. Ancora più drastica la riduzione di richieste per il profilo A che passa da 29,5% a solo 0,09%. Le qualifiche dirigenziali invece sono richieste nel 2,4% dei casi. All'opposto, le Asl fanno il pieno di dirigenti, la posizione economica più richiesta è la D (79,6%), mentre i profili più gettonati sono quelli socio sanitario 46%; tecnico 26% (radiologi eccetera), operativo (11,4). A farla da padrone tra i dirigenti è il personale medico richiesto nell'82,5% dei casi. In controtendenza il calo di richieste da parte delle Università che passa da 1.228 a 675, l'area più attiva è il centro seguito dal Sud.

Scadenze. Certificazioni entro giovedì

Mutui, tempi stretti per i rimborsi

Gli enti locali che hanno utilizzato l'avanzo di amministrazione per estinguere prima della scadenza mutui o prestiti hanno ancora quattro giorni per inviare la Viminale le certificazioni necessarie a ottenere la copertura statale delle penali sostenute. Per farlo, devono compilare e inviare l'allegato A al decreto con cui il Viminale ha dato nei giorni scorsi il via libera alle certificazioni (su cui si veda anche Il Sole-24 Ore del 19 febbraio scorso). La prima ondata di certificazioni si riferisce ovviamente al 2007 (per i prossimi anni la scadenza è al 28 febbraio dell'anno immediatamente successivo), e nella dichiarazione va indicata la somma usata l'anno scorso «per far fronte a indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate di mutui e prestiti». Per consentire di verificare che l'importo dichiarato sia congruo all'entità dei prestiti estinti, il modello impone di esporre anche l'anagrafica dei mutui e delle obbligazioni che l'ente ha cancellato: per i primi occorre indicare l'istituto che ha concesso il mutuo, l'importo del capitale originario e quello residuo al momento dell'estinzione. Codice Isin e importo nominale e residuo sono invece i dati richiesti in relazione a Boc o Bop. Per accedere al rimborso statale, occorre aver utilizzato prioritariamente per le estinzioni tutta la quota di avanzo di amministrazione disponibile nelle casse dell'ente. L'utilizzo di altre entrate è consentito solo per la copertura delle somme superiori all'avanzo disponibile. G.Tr.

Così i moduli

Le regole Per l'estinzione anticipata di mutui o prestiti obbligazionari deve essere stata usata prioritariamente tutta la quota disponibile di avanzo di amministrazione Le altre entrate possono essere state utilizzate solo per le somme non coperte dagli avanzi Le informazioni necessarie Per i mutui occorre indicare istituto concedente, capitale originario e capitale residuo Per i prestiti vanno indicati codice Isin, importo nominale e importo residuo

Le scrivo in quanto vorrei chiarimenti circa l'imposta Ici, per fabbricato rurale accatastato, a seguito perdita dei relativi requisiti ed attribuzione della relativa rendita. L'accatastamento è avvenuto nell'ottobre del corrente anno. L'imposta deve essere pagata dall'inizio dell'anno 2007? È previsto da parte del comune la richiesta di pagamento delle annualità precedenti e per quanti anni? Ai fini Irpef la rendita da dichiarare è valida da inizio anno? V.M.R.

L'accatastamento del fabbricato ex rurale

Risponde Fabrizio G. Poggiani

21

L'accatastamento del fabbricato ex rurale

Le scrivo in quanto vorrei chiarimenti circa l'imposta Ici, per fabbricato rurale accatastato, a seguito perdita dei relativi requisiti ed attribuzione della relativa rendita.

L'accatastamento è avvenuto nell'ottobre del corrente anno.

L'imposta deve essere pagata dall'inizio dell'anno 2007?

È previsto da parte del comune la richiesta di pagamento delle annualità precedenti e per quanti anni? Ai fini Irpef la rendita da dichiarare è valida da inizio anno?

V.M.R.

Risponde Fabrizio G. Poggiani

Per poter rispondere compiutamente dovremmo essere in possesso di ulteriori informazioni, soprattutto in merito a come sono stati persi i requisiti di ruralità del fabbricato posseduto, anche in relazione alle novità introdotte dal decreto legge n. 262/2006, convertito nella legge 286 del medesimo anno.

Il decreto richiamato, infatti, ha introdotto una particolare modalità di accertamento volta a reprimere l'evasione fiscale conseguente all'omissione delle denunce in catasto.

Per effetto di quanto indicato sul decreto citato, come modificato anche dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), ricordiamo che per quanto concerne i fabbricati abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità è l'Agenzia del territorio, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) o in relazione a sopralluoghi o attività di telerilevamento, che individua i fabbricati che hanno perso i requisiti, di cui all'articolo 9, dl n. 557/1993 e che richiede ai proprietari ed ai titolari di diritti reali di presentare la documentazione necessaria all'aggiornamento catastale, ai sensi del regolamento n. 701 del 1994.

In caso di inerzia del proprietario o del titolare di diritti è la stessa Agenzia del territorio che procede in surroga all'aggiornamento, con oneri a carico del medesimo proprietario e applicazione delle relative sanzioni.

In tal caso, le nuove rendite catastali attribuite alle costruzioni che hanno perso i requisiti di ruralità producono effetti fiscali (Irpef e Ici) dall'anno successivo a quello in cui il fabbricato ha perduto i requisiti stessi, ovvero, nel caso non sia stato possibile rilevare la data di perdita dei requisiti ex articolo 9, dl n. 557/1993, le nuove rendite sono efficaci dall'anno in cui viene notificata la richiesta di accatastamento.

In ogni caso, se le citate costruzioni non sono state dichiarate ai fini fiscali, il contribuente dovrà assolvere anche l'Irpef e l'Ici per gli anni pregressi, con applicazione delle relative sanzioni, tenendo conto che, con particolare riferimento al tributo comunale, il versamento è fatto nel corso dell'anno per l'anno di riferimento in due rate da pagare la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre, anche con liquidazione in sede di dichiarazione dei redditi, con versamento tramite modello di delega F24.

Pertanto, si conferma che l'Irpef e l'Ici restano dovuti, in sede di accertamento "non" d'ufficio (vedi procedura indicata in precedenza) dal proprietario e dal titolare dei diritti (usufrutto, uso e abitazione) anche per la frazione d'anno 2007 (ottobre-dicembre 2007) dalla data di tenendo conto dei termini distinti dei due tributi.

Le sanzioni applicabili alle violazioni in materia di Ici sono contenute nell'articolo 14 del dlgs n. 504/1992 e nell'articolo 13, comma 2, del dlgs 471/1997 (quest'ultimo per quanto attiene alla fattispecie di omesso o tardivo versamento dell'imposta).

La Finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha apportato sostanziali modifiche in materia di tributi locali (commi da 158 a 171) ed il legislatore ha dettato una disciplina unitaria sui tributi locali, limitatamente alle procedure di accertamento, notificazione, riscossione coattiva e rimborso, interessi, arrotondamento, compensazione e deliberazione di tariffe e di aliquote d'imposta. Gli avvisi di accertamento in rettifica (per le dichiarazioni incomplete o infedeli o per i parziali o ritardati pagamenti) e d'ufficio (per le dichiarazioni non presentate o per gli omessi versamenti) devono essere motivati e vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del "quinto" anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (comma 161). Scompare l'avviso di liquidazione, che era predisposto per il controllo formale o cartolare, mentre debutta il termine unico quinquennale per la fase di accertamento di tutti i tributi comunali.

Tributi. Serve un chiarimento che mantenga l'obbligo per le informazioni non rilevate dal Catasto

Per l'Ici recuperi «al buio»

Senza dichiarazione spesso è impossibile verificare l'imponibile IL BUCO Più di 5 milioni di immobili non risultano iscritti o sono presenti con una destinazione d'uso diversa da quella effettiva

Maurizio Fogagnolo Rischia di subire un ennesimo brutto colpo l'attività di recupero dell'Ici da parte dei Comuni se il legislatore non fornirà in tempi brevi chiarimenti sulla portata della soppressione dell'obbligo di dichiarazione e comunicazione Ici dopo l'introduzione del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali (articolo 37, comma 53, del DL 223/2006). Il nuovo sistema è stato introdotto formalmente con provvedimento del direttore dell'agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007, nel quale è stato stabilito che - a seguito di una convenzione - i Comuni potranno accedere alla banca dati catastale per verificare le variazioni intervenute sugli immobili del proprio territorio. Dopo questo intervento, preceduto dall'abrogazione della comunicazione Ici (comma 175 della legge 296/2006) e dal fallito tentativo di inserire la dichiarazione Ici nella dichiarazione dei redditi, la norma è divenuta operativa, per cui - a rigore - dal 2008 i contribuenti non dovrebbero più essere tenuti a presentare ai Comuni nessuna dichiarazione a fronte di variazioni intervenute nei propri immobili rilevanti ai fini Ici, salvo per quelle legate al riconoscimento di eventuali riduzioni d'imposta. La lettura non appare peraltro condivisibile, perché non considera che la banca dati catastale, oltre a non riportare spesso i riferimenti aggiornati dei proprietari, non contiene i dati necessari per determinare la base imponibile di buona parte degli immobili che pagano l'Ici. Basta pensare alle aree edificabili (per cui l'imposta risulta dovuta sulla base del valore venale, non registrato a Catasto), oppure ai fabbricati di categoria D per cui l'imposta sia versata sui valori contabili, ma soprattutto a tutti i fabbricati non iscritti a Catasto (ancora più di 5 milioni, come evidenziato sul Sole 24 Ore del 15 febbraio) o accatastati in modo difforme alla loro effettiva destinazione d'uso, per rendersi conto che la dichiarazione Ici non potrebbe essere sostituita dalla banca dati catastale per determinare la base imponibile o la titolarità dei cespiti. Pertanto l'unica lettura logica della disposizione è quella secondo cui, dal 1° gennaio 2008, la dichiarazione Ici non sarà più dovuta solo per le variazioni e/o cessazioni relative a unità immobiliari correttamente iscritte presso l'ufficio del Territorio, con una soppressione parziale dell'obbligo dichiarativo analoga a quella disposta dall'articolo 15 della legge 383/2001, che ha parzialmente eliminato l'obbligo di dichiarare ai fini Ici gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, in quanto trasmessa a ciascun Comune interessato direttamente dall'ufficio del registro. La dichiarazione, invece, deve ancora ritenersi dovuta, oltre che nei casi di agevolazioni o riduzioni d'imposta, in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, o che non siano correttamente iscritti al Territorio. Se interpretata così, la disposizione realizza un principio stabilito dallo Statuto del contribuente (articolo 6, comma 4, legge 212/2000), in base al quale il Comune non può richiedere al contribuente informazioni di cui è già in possesso o che può acquisire d'ufficio. Se invece fosse estesa a tutti i cespiti, anche se non risultanti a Catasto, la soppressione rischierebbe di decretare l'impossibilità per i Comuni di procedere al controllo dell'Ici per questi immobili. Diventa quindi essenziale, che venga chiarito quanto prima quale sarà la sorte della dichiarazione Ici e, in particolare, se nel 2008 verrà predisposto il modello di dichiarazione ministeriale sino utilizzato, anche ai fini di una corretta predisposizione dei regolamenti da parte dei Comuni (da approvarsi entro il 31 marzo), che potrebbero sopperire alla soppressione stabilita dal decreto Bersani, introducendo, ai sensi dell'articolo 52, comma 1 del DLgs 446/97, l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione per tutte le variazioni immobiliari non individuabili sulla base dei dati catastali.

Accertamento. Sanzioni ancora attive

L'abrogazione lascia in vita l'adempimento fino al 2007

IL PRINCIPIO Per la giurisprudenza ogni anno fiscale comporta la costituzione di un nuovo rapporto tra Erario e contribuente

La soppressione dell'obbligo di dichiarazione può mettere a rischio anche l'attività di accertamento Ici per gli anni pregressi. In base al «principio di legalità» (articolo 3, comma 2 del Dlgs 472/97) nessuno può essere infatti assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, con conseguente estinzione anche delle sanzioni irrogate con provvedimento definitivo e non ancora pagate. A fronte di tale disposizione, la soppressione della dichiarazione potrebbe quindi avere l'ulteriore effetto di non rendere più possibile per i Comuni l'accertamento delle violazioni dichiarative commesse dai contribuenti fino al 2007, e potrebbe impedire la riscossione delle sanzioni finora irrogate a tale titolo ma non ancora pagate. Si tratterebbe ovviamente di un effetto aberrante, che non può essere ricondotto alla norma per molte ragioni. In primo luogo, il decreto Bersani non ha abrogato l'obbligo dichiarativo e le relative norme sanzionatorie previste dall'articolo 14 del Dlgs 504/1992, ma ha soppresso tale obbligo solo a decorrere dal momento dell'introduzione del sistema di interscambio dei dati tra Catasto e Comuni e, quindi, dal momento in cui gli enti sono stati dotati di tale strumento. Il principio di legalità mutuato dal diritto penale, poi, non appare applicabile a questa fattispecie, in forza dell'autonoma natura di ogni singolo anno impositivo e delle relative violazioni, più volte affermata dalla Corte di cassazione. La Corte (sentenze 6859/2005 e 8709/2003) ha precisato che ogni anno fiscale comporta la costituzione, tra contribuente e Fisco, di un rapporto giuridico distinto rispetto agli anni precedenti. Linea confermata dallo Statuto del contribuente (articolo 3 della legge 212/2000), in base al quale nei tributi periodici le modifiche si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Il mancato adempimento posto in essere dal contribuente prima del 2008 comporta infatti una maggiore difficoltà per il Comune nella verifica del corretto versamento dell'Ici, cui la normativa sanzionatoria - non modificata dal decreto Bersani - fa seguire l'applicazione di una specifica sanzione, che risulta applicabile, pur a fronte della successiva modifica degli strumenti di accertamento attribuiti al Comune. Anche sotto questo profilo, si ritiene comunque indispensabile che intervenga un chiarimento normativo sulla portata della norma contenuta nel decreto Bersani, per evitare che tale disposizione possa arrecare ulteriori danni ai Comuni anche in relazione agli anni pregressi. M.Fog.

ANALISI

Il Catasto si aggiorna insieme ai cittadini

NIENTE RICORSI Se un fabbricato è stato inserito negli elenchi non servono domande di cancellazione **SEMPLIFICAZIONE** Il proprietario può segnalare che la situazione è diversa rispetto a quanto risulta agli uffici

L'agenzia del Territorio, con il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, è chiamata ancora una volta a intervenire nelle iniziative avviate, negli ultimi anni, in tema di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale in ambito immobiliare. In particolare, il compito attribuitogli, anche in collaborazione con l'agenzia per l'Erogazione dei contributi in agricoltura (Agea), è quello di individuare fabbricati che, pur esistenti nella realtà, "non risultano dichiarati in Catasto" e, in questo senso, sono comunemente definiti, con linguaggio giornalistico, "fabbricati fantasma": li vedi, ma, se provi a conoscere i relativi dati catastali, scopri che non esistono. Questi immobili non risultano nella banca dati censuaria-catastale (e non soltanto nelle mappe) non a causa di un incantesimo dell'agenzia, come qualcuno superficialmente ha sostenuto, ma solo perché i proprietari non hanno mai provveduto a dichiararli. Nel procedimento per stanare questi "immobili fantasma" le mappe catastali hanno rappresentato, come è facile intuire, il supporto informativo di base con il quale si è confrontata la realtà rappresentata nelle immagini territoriali. Nel rispetto della previsione normativa ("L'agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'Agea e delle verifiche, amministrative, da tele-rilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali"), seppur nell'ambito di un processo massivo e automatico, gli elenchi delle particelle ottenuti attraverso fotoidentificazione, in cui non risultano regolarizzati eventuali fabbricati esistenti, sono stati sottoposti a ulteriori controlli incrociati con le banche dati catastali, filtrandoli dai potenziali mancati aggiornamenti della mappa. A oggi l'attività in corso, ha interessato 66 province, permettendo di individuare, nei 4.238 comuni interessati, oltre 1,2 milioni di particelle del Catasto terreni in cui ricadono edifici o ampliamenti di edifici non dichiarati in Catasto (un numero pari a quello degli edifici di una città di medie dimensioni). È il caso, inoltre, di precisare, per non fuorviare il cittadino nelle azioni a suo carico, che nessuna domanda deve essere presentata all'agenzia del Territorio per la cancellazione del proprio immobile dagli elenchi pubblicati; elenchi che hanno solo la funzione di "avvisare" i cittadini che hanno dimenticato, diciamo così, di dichiarare il proprio immobile o, parte dello stesso, in Catasto. A questo punto il cittadino "distratto" può procedere direttamente alla regolarizzazione con risparmi di oneri, sanzioni e interessi sulle imposte che, viceversa, dovranno essere addebitati nel caso l'agenzia debba procedere d'ufficio. Il cittadino può segnalare mediante un apposito modulo eventuali incongruenze riscontrate ma può anche non fare alcunché nei casi in cui: l'accatastamento sia avvenuto successivamente alla pubblicazione del comunicato; non esista alcun fabbricato sul terreno indicato; il fabbricato foto-identificato è stato demolito; la tipologia di fabbricato non richieda accatastamento. Si ripete, non ci sono domande di cancellazione da formulare né tanto meno ricorsi davanti alle Commissioni tributarie. Per quanto concerne l'attività di aggiornamento degli archivi catastali, che qualcuno ritiene venga compiuta in modo episodico, si ribadisce che è vero che è il contribuente a provvedervi, per la massima parte, ma nell'ambito di un delineato quadro normativo che fa sì che l'agenzia del Territorio gestisca flussi ordinari per circa 550.000 atti di aggiornamento al Catasto dei terreni e 1,5 milioni di atti di aggiornamento al Catasto edilizio urbano, con i relativi controlli. Per quanto attiene l'aspetto connesso a una riforma del sistema estimativo catastale, si consideri che la revisione degli estimi è stata effettuata una sola volta (1990) dall'entrata in conservazione del Catasto edilizio urbano (1961), sicuramente questa potrebbe

risolvere molte delle criticità del sistema vigente. A tal proposito l'agenzia del Territorio ha sviluppato e sperimentato su vasta scala un approccio metodologico per rendere attuabile il processo nel momento in cui si formerà un ampio e diffuso consenso e ci sarà una esplicita volontà del Parlamento a riguardo. * agenzia del Territorio di Carlo Cannafoglia *

Trasferimenti. In settimana il Viminale deve corrispondere la rata

Primi fondi entro venerdì ma le cifre restano tabù

Nuovi dubbi con la proroga sui dati catastali delle case rurali

Gianmarco Conti È la settimana dei trasferimenti erariali. Entro venerdì il Viminale deve corrispondere agli enti la prima rata del fondo ordinario, ma ancora nessuno sa quante risorse arriveranno. Le spettanze, infatti, non sono ancora state determinate, e rimane in piedi il problema legato ai «tagli-ombra» legati al gettito Ici sui fabbricati rurali e ai risparmi sui costi della politica. E intanto, nella legge di conversione del Dl milleproroghe che sarà votata in settimana al Senato, spunta un nuovo rinvio dei termini per l'invio dei dati catastali degli immobili interessati dalla stretta prodotta dal Dl 262/2006. La proroga è solo l'ultimo capitolo di una vicenda tormentata. La prima scadenza, ampiamente superata, prevedeva entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bersani (avvenuta il 4 luglio 2006) un provvedimento del Territorio per stabilire le modalità tecniche e operative di attuazione della disciplina sui fabbricati che hanno perso il requisito della ruralità (articolo 2, comma 36 del Dl 262/06). L'articolo 26 -bis del milleproroghe rinvia la scadenza di altri sei mesi. L'ulteriore proroga porta al prossimo 31 ottobre il termine entro il quale devono essere accatastati gli immobili che hanno perso il requisito (articolo 2, comma 37 del Dl 262/06). Rinvii, questi, che mettono in discussione ancora una volta la quantificazione dei trasferimenti erariali sia per il 2007 sia per il 2008. Fino a quando non saranno certi gli imponibili su cui calcolare l'incremento di gettito Ici, infatti, non sarà possibile conoscere con esattezza la decurtazione del fondo ordinario che, è bene ricordarlo, ancora oggi è determinata in modo proporzionale. Un criterio sul quale però pende una pronuncia del Tar Veneto che boccia l'operato del ministero dell'Interno. Se all'esercizio 2007 il Dl 81/07 ha posto un parziale rimedio con l'accertamento «convenzionale» del gettito Ici presunto, pari al taglio operato sui trasferimenti, salvaguardando in tal modo sia gli equilibri di bilancio degli enti sia il saldo utile ai fini del Patto, per il 2008 le regole del gioco sono ancora da scrivere. E i tempi stringono. Quello per approvare i preventivi scade il 31 marzo prossimo e si è ancora in attesa dell'emanazione del decreto con cui si dovrebbe chiarire qual è il reale maggiore gettito: i 609 milioni indicati nella relazione tecnica del Dl Bersani o i 117 comunicati in Parlamento dal sottosegretario all'Economia, Alfiero Grandi? A ciò si aggiungano i 313 milioni di taglio dei costi della politica che però rischiano di essere totalmente depotenziati dal rinvio che lo stesso milleproroghe impone al taglio di circoscrizioni (articolo 42-bis) e forme associative (articolo 35-bis). Il Dl 248/07 allunga, inoltre, i termini per la certificazione del rispetto del patto di stabilità interno da parte di comuni e province. Per completare il quadro normativo legato al patto di stabilità 2007 mancano ancora due tasselli: i modelli per la certificazione (comma 686 della Finanziaria 2007) e la definizione del meccanismo collegato all'automatismo tributario individuato dal comma 691 della stessa legge. L'articolo 40 bis del decreto in fase di conversione proroga alla fine di maggio la data perentoria per la certificazione del rispetto del patto e sposta in avanti di due mesi tutte le scadenze connesse al sistema sanzionatorio. Tra i tanti rinvii e proroghe, la conversione in legge dovrebbe portare con sé anche buone notizie. L'articolo 33 bis stanziava 38,7 milioni di euro per i comuni quale importo forfetario per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti. I criteri e le modalità di distribuzione, collegati alla popolazione scolastica, saranno concordati in sede di conferenza Stato-Città.

Le altre «voci». Su tutti gli atti che comportano un vincolo di destinazione

Ipocatastali in proporzione

Enrico Maria Guerra Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura proporzionale su tutti gli atti che comportano la costituzione di vincoli di destinazione, purché la costituzione di questo vincolo presenti implicazioni di tipo traslativo. La circolare 3/E del 2008 delle Entrate sottolinea che, con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali, al trust va riservato il medesimo trattamento previsto per qualsiasi altra tipologia di vincolo di destinazione, nonostante le peculiarità del trust portino a un diverso trattamento per l'imposta sulle successioni e donazioni (si veda articolo sopra). Questa circostanza comporta che, nel caso in cui il trust contenga beni o diritti reali immobiliari, su questi ultimi le ipocatastali risultano dovute sia all'atto della segregazione dei beni in trust da parte del disponente, sia all'atto del loro trasferimento ai beneficiari finali (laddove invece, secondo la stessa agenzia delle Entrate, l'unicità della causa fiduciaria del trust comporta l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni solo in corrispondenza della segregazione dei beni e non anche del loro successivo passaggio ai beneficiari finali). D'altro canto, l'espresso riferimento all'efficacia traslativa della costituzione del vincolo di destinazione dovrebbe senz'altro comportare che, nel caso di trust "autodichiarato" (ossia di trust nell'ambito del quale il disponente assume anche la veste di trustee), le ipocatastali si applichino sull'atto di segregazione soltanto in misura fissa, analogamente a quanto previsto dalla circolare 3/E delle Entrate per la trascrizione dei vincoli di destinazione, di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile, privi di efficacia traslativa. Per quanto riguarda la base imponibile su cui le imposte ipotecarie e catastali trovano applicazione in misura proporzionale, nell'ambito di trust e vincoli di destinazione traslativi, le Entrate si limitano ad affermare che essa si determina ai sensi degli articoli 2 e 10 del Dlgs 347/90. Posto che si tratta comunque di atti la cui imposta d'atto "principale" di riferimento (se dovuta) è l'imposta sulle successioni e donazioni (e non l'imposta di registro), pare corretto ritenere che sia possibile fare riferimento al cosiddetto "valore catastale" degli immobili, fruendo della relativa «soglia di non rettificabilità» (ancora vigente nell'ambito del l'imposta sulle successioni e donazioni, diversamente da quanto accade nell'ambito del registro, a seguito dell'inserimento del nuovo comma 5-bis nell'articolo 52 del Dpr 131/86).

Riscossione. Il pignoramento presso terzi rinviato all'esame della Corte costituzionale

A rischio il blocco dei crediti

Dubbi di legittimità sulle scelte insindacabili di Equitalia DISPARITÀ DI TRATTAMENTO Senza il contraddittorio e l'intervento del giudice dell'esecuzione vengono meno i diritti di eguaglianza e di difesa

A CURA DI Alessandro Sacrestano Maurizio Villani Non si è ancora spenta la polemica con Equitalia per la vicenda delle cartelle "mute", che già sembra profilarsi un nuovo filone di contenzioso con l'agente della riscossione a proposito delle iscrizioni ipotecarie, dei fermi amministrativi e dei blocchi di conto corrente disposti in seguito al mancato pagamento dei ruoli ai sensi del Dpr n. 602/73. La questione è delicata e, soprattutto per le iscrizioni ipotecarie, necessita di un'attenzione particolare da più fronti (si vedano anche gli altri articoli in pagina). Lo spunto per una pausa di riflessione arriva dall'ordinanza di rinvio dinanzi alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'articolo 72-bis del decreto citato, emessa dal giudice dell'esecuzione di Genova (R.E. 3657/07, cronologico 3075) sulla procedura di pignoramento dei crediti presso terzi. La norma, in sostanza, stabilisce che, salvo che per i crediti pensionistici, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi, da parte dell'agente della riscossione, può contenere - in luogo della citazione di cui all'articolo 543, comma 2 n. 4, del Codice procedura civile, l'ordine al terzo di pagare direttamente a Equitalia le somme dovute al debitore, fino a concorrenza del credito vantato dal concessionario. Si tratta di una facoltà, concessa a Equitalia con le modifiche introdotte all'articolo 72 bis del Dpr n. 602/73 dall'articolo 2, comma 6, del Dl n. 262/06, convertito nella legge n. 286/06 (Finanziaria 2007). La procedura standard da seguire, infatti, sarebbe quella stabilita dall'articolo 543 del Codice di procedura civile. Questa, in pratica, non prescrive che il terzo paghi direttamente il proprio debito, invece che all'esecutato al creditore precedente. La norma, infatti, vuole che, attraverso atto notificato, il precedente citi il terzo e il debitore a comparire davanti al giudice, affinché il terzo dichiari di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, nonché quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. In pratica, l'articolo 72 bis, nella sua formulazione attuale, consente al concessionario di evitare tutta la trafila descritta e intimare, invece, al terzo di pagargli immediatamente le somme da questi dovute all'esecutato. Proprio questa deroga non ha convinto il giudice ligure, soprattutto nella parte in cui la norma dispone che tale comportamento non costituisce un obbligo per il concessionario ma, invece, solo una facoltà concessagli. Il giudice per l'esecuzione ha, quindi, ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza) in quanto situazioni del tutto identiche tra loro (mancato pagamento di una cartella esattoriale) possono essere trattate - a discrezione del concessionario - in modo del tutto differenti, derogando o meno alla procedura descritta di cui all'articolo 543 del Codice di procedura civile. Invero, spiega il giudice del rinvio, il pignoramento eseguito con ordine coattivo di consegna immediata, in luogo di quello di cui all'articolo 543 Codice di procedura civile, rende più gravosa e meno efficace la difesa dell'esecutato che, oggettivamente, è maggiormente tutelato dalla procedura ordinaria. Lasciare, pertanto, il tutto nella mera scelta insindacabile di Equitalia violerebbe, secondo il giudice genovese, il principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione che garantisce lo stesso trattamento davanti alla legge di fattispecie del tutto uguali.

Il giudice a quo

- Tribunale di Genova ordinanza 11 dicembre 2007

...la questione di legittimità costituzionale di cui al motivo sub 2), invece, non appare a questo Giudice manifestatamente infondata, in quanto la previsione dell'articolo 72-bis citato, di procedere a

esecuzioni esattoriali nei confronti di debitori che versano in identiche situazioni, secondo modalità che possono essere, a discrezione del concessionario, quelle indicate dal suddetto articolo di legge, con ordine prescrittivo al terzo idoneo ad incidere autoritativamente sulla sfera patrimoniale dell'esecutato, o invece quelle previste dalle norme del pignoramento presso terzi, secondo criteri di scelta demandati al concessionario, non codificati, e non giustificati da particolari motivi di interesse pubblico, vizia la norma indicata sotto il profilo della ragionevolezza, con violazione dell'articolo 3 della Costituzione posto a tutela del principio di eguaglianza...

Effetti collaterali. Maggiori garanzie per il diritto alla difesa

Con la delocalizzazione meno costi per il cittadino

PERCHÉ SI CHIUDE Gli obiettivi sono il risparmio per lo Stato e un più celere smaltimento di fascicoli giacenti da oltre 15 anni

Domenico Carnimeo La Finanziaria 2008, come visto, riduce a 21, con decorrenza dal prossimo 1° maggio, le sezioni della Commissione tributaria centrale. E questo accadrà con il loro trasferimento presso ciascuna Commissione tributaria regionale che ha sede nel capoluogo di regione e presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano. La norma non lo prevede espressamente, ma, per effetto di questa modifica, non solo le sezioni si riducono da 25 a 21, ma spariscono, di fatto, le Sezioni Unite della Commissione centrale, ovvero l'organo al quale il primo Presidente poteva assegnare il ricorso nell'ipotesi in cui si era «verificato contrasto giurisprudenziale fra le sezioni» (articolo 27, comma 1, Dpr 636/72). Del resto, il successivo comma 352 stabilisce espressamente che il Presidente della Commissione centrale dovrà assegnare i ricorsi ancora pendenti, e per i quali non è stato depositato il dispositivo, alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la Commissione che ha emesso la decisione impugnata. Invero, la possibilità di assegnare la causa al massimo collegio non aveva evitato del tutto il formarsi di orientamenti giurisprudenziali contrastanti tra le diverse sezioni, come auspicava la legge. Ciò nondimeno, le sezioni unite della Ctc hanno continuato, fino allo scorso anno, a svolgere regolarmente il proprio ruolo di nomofilachia, come testimonia la decisione n. 2970/07 in materia di invio "obbligatorio" del ricorso all'Ufficio tributario. Il legislatore, evidentemente, ha ritenuto sacrificabile quella funzione nomofilattica in nome del risparmio e della celerità del giudizio. Scopo dichiarato della novità della Finanziaria, infatti, è quello di ridurre le spese dello Stato e giungere a una rapida definizione delle controversie pendenti, che giacciono presso l'organo centrale da non meno di 15 anni e, considerato che si tratta di giudizi giunti al terzo grado, riguardano anni d'imposta ormai lontani nel tempo. Certamente apprezzato dai contribuenti sarà, senz'altro, il risparmio di cui beneficeranno. I cittadini e chi li assiste potranno svolgere l'attività difensiva nella propria regione, evitando una dispendiosa trasferta nella capitale. Allo stesso modo, ove abbiano deciso di avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore, non riceveranno una parcella appesantita dai costi di viaggio. Il vantaggio, però, non sarà solo economico, ma favorirà certamente un più adeguato esercizio del diritto di difesa. È accaduto di frequente che, per il lungo tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, le parti private che ricevevano dalla segreteria della Ctc l'avviso di trattazione della controversia (o i loro eredi) non erano più in grado di risalire all'oggetto del giudizio, circostanza che tante volte ha precluso la possibilità di depositare memorie (30 giorni prima dell'udienza) o repliche (10 giorni prima dell'udienza). Se è vero che le parti avevano la possibilità di prendere visione del fascicolo, è altrettanto vero che i costi per tale attività, ai quali si dovevano aggiungere quelli per il successivo deposito degli scritti difensivi o per l'eventuale partecipazione all'udienza, suggerivano di lasciare la causa al suo destino. Oggi che i fascicoli verranno trasferiti presso la Commissione regionale che ha emesso la decisione impugnata, sarà molto più semplice ed economico esercitare un'adeguata attività difensiva. Merita di essere evidenziato, infine, il fatto che nella Finanziaria 2008 mancano norme di natura processuale: pertanto, al procedimento dinanzi alle "sezioni distaccate" della Ctc si applicheranno ancora le disposizioni del vecchio Dpr 636/72.

Un secolo e mezzo

1865 Nasce la Centrale Per dirimere le controversie sull'imposta di ricchezza mobile 1923 Più poteri L'organo di giustizia passa dai 5 membri iniziali a una struttura di 15 componenti nominati con

decreto reale 1972 Cambia il contenzioso Le commissioni tributarie sono giurisdizioni speciali 1992 La riforma del processo I gradi di giudizio scendono a tre. La chiusura della Centrale è fissata per il 1996 ma è sempre differita 2008 Nascono le sezioni stralcio Si chiude. Per smaltire le liti pendenti dal 1° maggio 2008 la Centrale si smembra in 21 sezioni stralcio operative presso le Commissioni regionali

Fisco. Le liti in Commissione centrale trasferite sul territorio

Trecentomila cause pronte al trasloco dal centro alle regioni

Sono pochi i giudici disposti a spostarsi LAVORI IN CORSO A fine gennaio solo tre sedi erano già pronte, per le altre dovrà decidere d'ufficio l'organo di controllo della giustizia tributaria

Giampaolo Piagnerelli La Commissione tributaria centrale fa le valige e, come prevede la Finanziaria 2008, lascia la città eterna per distribuirsi sul l'intero territorio nazionale. Gli obiettivi sono quelli di smaltire l'arretrato in tempi rapidi e, anche se le coperture della manovra non sono ben quantificate, di ridurre i costi della giustizia tributaria. Il taglio delle spese, infatti, è legato in larga parte alla ricollocazione di parte del personale della Ctc con la relativa equiparazione dei trattamenti economici. Solo allora si potranno tirare le somme. Intanto, però, a poco più di un mese dall'emanazione dei decreti attuativi - l'Economia ha tempo fino al 31 marzo - cresce l'attesa sulle modalità di composizione delle "nuove sezioni stralcio" (ridotte da 25 a 21), ma soprattutto sulla concreta gestione dei 301mila ricorsi in giacenza a Roma nella sede di via Flavia. Nelle ultime settimane si sono registrati i primi rumors sull'intera operazione e sono stati sollevati anche i primi dubbi. A preoccupare le strutture regionali sono soprattutto la copertura del personale amministrativo e giudiziario e le soluzioni logistiche. Dalla Liguria, ad esempio, il presidente della Commissione regionale, Giovanni Soave, nel corso dell'apertura dell'anno giudiziario, ha annunciato l'arrivo di un numero di sentenze sproporzionato in rapporto alla grandezza della Regione (oltre 14mila). Anche il presidente della Ctr Piemonte, Domenico Chindemi, ha evidenziato la criticità della situazione per quanto riguarda la regione. «Allo stato attuale - ha sottolineato - si riesce a far fronte esclusivamente al lavoro ordinario. Per i 16.373 ricorsi - ha precisato Chindemi - ci vorrebbero almeno cinque sezioni e comunque sarebbe preferibile che i componenti venissero scelti direttamente dal presidente, il solo in grado di valutare l'impatto dei carichi di lavoro sulla struttura, piuttosto che assistere passivamente a una scelta d'ufficio da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria». Oltre alle questioni legate alle risorse, Chindemi ha anche evidenziato problemi di natura strettamente logistica. Ossia legati all'individuazione del luogo dove convogliare tutti i fascicoli nonché alle lungaggini (almeno un anno) per la sola registrazione dei dati fiscali. Situazione analoga per il Veneto il cui presidente Francesco De Curtis, fresco di nomina, non ha potuto fare a meno di rilevare come al momento non ci sia personale sufficiente per costituire la sezione e che sarebbe necessario rinforzare anche gli amministrativi con almeno altre due unità. Di segno contrario, invece, il presidente della Ctr Lazio, Claudio Varrone che, forte delle 99 richieste pervenute entro il 31 gennaio 2008 dai giudici tributari per poter esser assegnati alla sezione centrale di Roma, conta di creare rapidamente una task force in grado di far fronte agli oltre 60mila ricorsi in giacenza. Anche dalla Ctr Puglia, pur evidenziando i problemi legati alle risorse, il presidente Salvatore Paracampo fa comunque sapere che con una mirata redistribuzione dei carichi di lavoro si riuscirà a fronteggiare questa nuova incombenza. Ma il fronte su cui comunque si dovrà lavorare in tempi rapidi nei prossimi giorni è quello della disponibilità dei giudici a recarsi nelle diverse regioni. La Finanziaria aveva posto il termine ultimo di presentazione delle richieste allo scorso 31 gennaio 2008. A oggi, tuttavia, sembra che solo in tre regioni il progetto abbia convinto i giudici tributari e più precisamente nel Lazio con 99 richieste (per ovvi motivi logistici visto che la sede sarebbe sempre Roma), in Campania con 6 e in Sicilia con 8. Nelle restanti regioni ci si attesta su due o al massimo tre domande. Quindi con l'attuale penuria di richieste, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dovrà provvedere d'ufficio alle necessarie integrazioni di organico entro il prossimo 31 marzo. E di lavoro da licenziare ce n'è. I dati aggiornati al 1° febbraio 2008 sulle giacenze, parlano di 301.677 ricorsi ancora da chiudere. Sulla

base della ripartizione regionale delle cause pendenti in Ctc, elaborata su dati della Sogei, è di tutta evidenza come la futura assegnazione sarà fatta in base al luogo ove è sorto il contenzioso e questo ovviamente per consentire al contribuente di non subire ulteriori disagi logistici nella gestione dell'intero iter processuale. Le regioni con il maggior numero di decisioni inevase sono fondamentalmente cinque. In pole position il Lazio con 62.035 ricorsi, seguito dalla Lombardia con 41.477, dalla Campania con 38.505, dalla Toscana con 26.392 e dall'Emilia Romagna con 21.487 (per un quadro completo si veda la tabella pubblicata in pagina). Dati alla mano, dunque, la devoluzione su base regionale rappresenta un passo obbligato per chiudere un'operazione decisa nel 1992 e da sempre rinviata proprio per consentire di definire i ricorsi pendenti. Così almeno la pensa anche Ennio Sepe, del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, che a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Ctr Lazio, ha sottolineato come allo stato attuale la capacità di smaltimento della commissione centrale si attesti su circa 19mila decisioni all'anno (si veda il grafico). Di qui la paradossale conseguenza che gli ultimi fascicoli sarebbero stati discussi fra non meno di 15 anni. «Con la delocalizzazione - assicura Sepe - si potrà arrivare a una chiusura dell'arretrato entro i prossimi tre o al massimo quattro anni».